

Il luglio 1992 sarà certamente ricordato come un momento nero per la difesa dei diritti dei lavoratori. C'è innanzi tutto l'accordo che ha cancellato la scala mobile e bloccato la contrattazione articolata: accordo drammaticamente negativo non soltanto perché rappresenta il culmine dell'attacco al reddito ed alle condizioni di vita dei lavoratori, ma anche, e soprattutto, perché costituisce la prova più emblematica della condizione di assoluta subalternità alle forze dominanti in cui è venuto a trovarsi il sindacato. Ma c'è anche la notizia della conversione in legge, attuata senza modifiche dal Parlamento causa la fiducia posta dal governo, del decreto legge 11-7-1992 n. 333 concernente la manovra finanziaria, nel quale, tra l'altro, si trova inserita una disposizione in materia di mense aziendali fortemente voluta dalle imprese, e, purtroppo, non osteggiata, ed anzi alla fine espressamente richiesta, dalle organizzazioni sindacali.

L'intervento legislativo sulla mensa, stabilendo che il suo valore non entra a far parte della retribuzione, e pertanto non va computato nel salario indiretto (ferie, festività, gratifica natalizia) e differito (Tfr), va nella direzione opposta rispetto a quella fatta propria in numerose sentenze che si sono andate moltiplicando in molte preture italiane, in conformità con un indirizzo ormai consolidato della Cassazione (si vedano, ad esempio, Cass. 21-7-1989 n. 3483; Cass. 13-2-1990 n. 1054; Cass. 20-2-1991 n. 1758; Cass. 28-8-1991 n. 8957; Cass. 7-2-1992 n. 84). Di fronte alle sconfitte subite in sede giudiziaria, che comportavano un notevole esborso economico in favore dei lavoratori, la Fiat e le aziende Iri ponevano in atto nel mese di maggio il ricatto della disdetta degli accordi vigenti, minacciando di chiudere il servizio a partire

## LEGGI E CONTRATTI filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Mino Raffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergiorgio Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino; Nymane Moshi, avvocato Cdl di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma

## La mensa tra legge disdette e sentenze

ENZO MARTINO

da ottobre, e di lasciare senza lavoro i dipendenti delle imprese appaltatrici.

Il ricatto non condizionava la magistratura, che ancora una volta dava prova di grande autonomia ed indipendenza. Proprio all'indomani della notizia della disdetta, si segnalavano sentenze positive di un pretore di Torino (sentenza 25-5-1991, est. dott. Cambria), di un Pretore di Milano (dott. Canosa, sent. del 15-7-1992), e la prima sentenza,

anch'essa favorevole ai lavoratori, della Pretura di Roma. La disdetta degli accordi vigenti sulla mensa, pur essendo un atto chiaramente illegittimo e dunque probabilmente solo un bluff, non riceveva invece una risposta adeguata da parte delle organizzazioni sindacali, le quali non trovavano di meglio che promuovere una petizione per chiedere alla Fiat di recedere dal proposito di chiudere le mense, ma anche per sollecitare un intervento legislativo in materia

che levasse alle aziende le castagne dal fuoco.

Così si è arrivati all'inserimento nel decreto legge sulla manovra finanziaria di una disposizione (art. 6, comma 3 e segg.) la quale ricalca il disegno di legge del precedente governo, e, come detto, precisa, in senso opposto alla giurisprudenza dominante, che il valore del servizio di mensa non entra a far parte della retribuzione a nessun effetto.

Inoltre, la legge fa salve, a far data dalla loro decorrenza, le disposizioni degli accordi anche aziendali che prevedono limiti e valori convenzionali al servizio di mensa. Quest'ultima norma non mancherà di fornire il pretesto per interpretazioni strumentali nel senso della retroattività della legge sulla mensa. Interpretazioni certamente infondate, non solo perché ingiuste, lesive di diritti acquisiti, ed incostituzionali, ma anche perché, nel merito, non sembrano rinvenibili accordi sindacali che espressamente escludano il computo pieno del valore in natura della mensa sul salario indiretto e differito, quantomeno sino all'art. 11 bis dell'ultimo Ccnl metalmeccanici (norma quest'ultima di assai dubbia validità ed efficacia anche per altri motivi che qui, per ragioni di spazio, non si possono trattare). Né può ragionevolmente sostenersi che la nuova legge intenda ed ha il potere di far rivivere disposizioni dell'accordo interconfederale del 1956, non recepite dal Dpr 14-7-1960, perché in contrasto con la legge delega 14-7-1959 n. 741, ed in particolare con i suoi art. 5 e 7. E ciò a prescindere dal fatto che tali ultime disposizioni possono considerarsi assai poco attinenti al problema in esame.

Pertanto la nuova normativa, ancora una volta espressione di pessima tecnica legislativa, non sembra idonea a cancellare il vasto contenzioso giudiziario in atto, ma, anzi, sembra destinata soltanto ad accrescere la confusione. A questo punto, risolto il problema per il futuro, sarebbe quantomai opportuno un accordo sindacale che regolasse il passato, tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza e salvaguardando i diritti acquisiti dei lavoratori. Le ultimissime vicende sindacali non lasciano però ben sperare. Pertanto, temiamo, la parola è destinata a rimanere alla magistratura.

## Contratti collettivi e individuali

risponde MARIO GIOVANNI GAROFALO

Spett. Unità, lavoro in qualità di impiegato direttivo in un'azienda farmaceutica multinazionale. Recentemente la direzione ha spedito una lettera ai quadri aziendali nella quale si richiedeva di rinunciare al compenso relativo a prestazioni di lavoro straordinario/supplementare in giorni feriali e festivi in cambio di un aumento di stipendio stabilito dall'azienda. In altre parole, si chiedeva al lavoratore di rinunciare a quanto stabilito dall'articolo 30, punto 7° del Ccnl dei chimici del 20-7-90.

Un'azienda può trattare individualmente con il lavoratore su questioni riguardanti il contratto collettivo? Esiste un comportamento antisindacale?

Paolo Repeto Verona

L'art. 2077 cod. civ. dispone che le clausole del contratto individuale di lavoro non possano derogare alle norme del contratto collettivo, salvo che non contengano condizioni più favorevoli al lavoratore. Di conseguenza, sul piano del rapporto individuale di lavoro, la risposta al quesito proposto dal compagno richiede una comparazione tra il trattamento previsto dal contratto collettivo e quello offerto dall'azienda che non è possibile compiere in questa sede, ma che lo stesso lettore potrà fare utilizzando il criterio legale sopra esposto. Nell'ipotesi che il trattamento offerto sia peggiorativo di quello previsto dal contratto collettivo, l'eventuale accettazione da parte del singolo lavoratore non sposta i

termini della questione.

Sul piano dei rapporti collettivi, offrire nello stesso contesto temporale a tutta una categoria di lavoratori un trattamento uniforme (cioè, non giustificato da aspetti particolari di ciascun rapporto di lavoro) migliorativo di quello previsto dal contratto collettivo potrebbe certo costituire condotta antisindacale, registrabile ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori, in quanto diretto ad ostacolare la loro sindacalizzazione. Ogni giudizio in materia, però, è estremamente delicato in quanto necessita di un attento esame di tutte le circostanze di fatto: è, dunque, indispensabile, prima di compiere un qualunque passo, consultare l'ufficio legale del sindacato.

## Senza domanda non si ottiene assegno o pensione di invalido civile

Sono pensionato dell'Inps cat. Vo, essendo ammalato per insufficienza renale in dialisi ed avendo avuto un infarto cardiaco, in data 12/9/88 ho presentato domanda di invalidità civile, chiedendo la pensione e l'indennità di accompagnamento. A quasi tre anni di distanza, con data 19/7/91 mi veniva recapitata la raccomandata, inviata dalla Usl di appartenenza, la quale conteneva il verbale dell'apposita Commissione, riconoscendomi «l'invalidità al cento per cento» (articoli 2 e 12 della legge 118/71). Ho presentato entro i termini previsti (60 giorni dalla data della notifica della raccomandata) domanda per l'indennità di accompagnamento, ma finora non sono stato chiamato a visita.

Per la parte riguardante la pensione, convinto che la pratica dovesse seguire la normale prassi burocratica, cioè accertamenti da parte della Prefettura onde verificare la posizione reddituale (premesse che il mio reddito è al di sotto di quanto previsto dalla legge) ho atteso circa un anno, dopo di che, rivolgendomi alla Prefettura per chiedere chiarimenti in merito, mi sono sentito dire che, essendo ultrasessantacinquenne (sono del 1911) non mi spetta niente e che loro non erano neanche in possesso del verbale. Dato che il Patronato-Inca mi aveva assicurato il diritto alla pensione se non da parte del ministero del Tesoro, ma da parte dell'Inps, vado a chiedere all'Ufficio invalidi civili presso l'Usl se avessero spedito il verbale allo stesso Inps, l'impiegato ad-

## PREVIDENZA Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA

Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

detto mi ha risposto di no, in quanto non è compito loro. A fronte di ciò il Patronato mi ha consigliato, sia pure per quasi un anno di ritardo, di inoltrare richiesta all'Inps avanzando domanda di pensione sociale allegando alla stessa il relativo verbale.

A questo punto pongo quattro quesiti:  
1° è normale il comportamento dell'ufficio a non spedire il verbale all'Inps visto che per ragione di età, non l'ha spedito alla Prefettura?  
2° è corretta la prassi indicata dal Patronato?  
3° la decorrenza della pensione è quella della data della domanda, 12/8/88?  
4° quali sono i termini per i quali il ricorso inoltrato per l'indennità di accompagnamento decade?

Leonardo Sacco  
Nova Milanese (Milano)

Sia la pensione o l'assegno per gli invalidi civili sia la pensione sociale per gli ultrasessantacinquenni sono concessi (ricorrendo i presupposti) a seguito della richiesta da parte della persona interessata. La richiesta e il riconoscimento della invalidità civile non presuppongono automaticamente l'intenzione di richiedere la pensione o l'assegno da invalido civile (anche chi supera il limite di reddito oltre il quale non è concessa la pensione o l'assegno può essere interessato, per altri motivi, a ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile). Non avendo presentato la specifica domanda, la prefettura non ha disposto alcun accertamento. D'altra parte, avendo superato il sessantacinquesimo anno di età, non puoi più ottenere il trattamento da invalido civile.

La pensione sociale può essere concessa (avendo raggiunto il 65° anno di età) a condizione che non superi, per il 1992, il reddito annuo di lire 4.264.050. Se eri già titolare della pensione da invalido civile al 100% il limite di reddito per la pensione sociale era di lire 17.374.490 (sempre annue).

Cosa diversa per l'indennità di accompagnamento la quale - se ti è riconosciuto il diritto - ti deve essere concessa indipendentemente dal reddito. Dato il tempo trascorso dalla data della domanda (oltre un anno) è opportuno far verificare lo stato della pratica da parte dell'Inca-Cgil. Non esiste alcun termine di prescrizione.

## Il meccanismo di rivalutazione quando si va in pensione definitiva

Nel 1990 ho compiuto 55 anni, pur continuando a lavorare, sono impiegato presso una società privata, ho presentato domanda all'Inps per la pensione e mi è stata accordata la minima, con un totale di 1710 contributi settimanali. Vorrei lavorare fino a raggiungere i 35 anni di contributi, al momento mi mancano 40 marche settimanali per arrivare a 1820.

Desidererei sapere come mi verrà rivalutata la pensione quando mi dimetterò dal lavoro. Questi ultimi contributi saranno calcolati con la prima parte della pensione

cioè conteggiando gli ultimi cinque anni e poi in percentuale ricalcolare gli anni di servizio?

Vito Pacelli  
Bologna

Per i contributi versati dopo il pensionamento, l'Inps liquida un «supplemento» che è calcolato sulla base delle retribuzioni degli ultimi 5 anni o del periodo effettivo se inferiore a 5 anni di contribuzione, secondo il meccanismo valido anche per le pensioni vere e proprie. Il supplemento si «aggiunge» e diventa parte integrante della pensione già liquidata e, nell'insieme del trattamento, agisce la perequazione automatica (scala mobile e «aggancio» alla dinamica dei salari).

## L'assegno per il nucleo familiare a orfano solo con la reversibilità

Avendo letto i nuovi importi pubblicati sui limiti di reddito degli assegni familiari, chiedo se anche io ho diritto a tale prestazione. Ho 69 anni, percepisco due pensioni Inps (invalidità e superstiti) per un importo mensile complessivo di 1 milione 600 mila lire circa.

Sono unico componente del nucleo familiare e credo che come invalido e come vedovo posso avere il pagamento. In caso positivo sarò grato se mi farete sapere a chi mi devo rivolgere.

Beppe D'Agostino  
Genova

Il solo caso nel quale un unico componente il nucleo familiare ha diritto all'assegno per il nucleo familiare è quando si tratta di un orfano con diritto alla pensione di reversibilità. Non è quindi il caso in esame.

# ALMANACCO PDS 1992

## «Noi siamo il partito della svolta, della riforma della politica»

(dall'intervista ad Achille Occhetto per l'Almanacco Pds 1992)

### Indice

- I. 1892/1992. Cento anni dopo la fondazione del partito dei lavoratori
- II. Dalla prima alla seconda Repubblica
- III. Sogni e fantasmi nella cultura e nei costumi degli italiani
- IV. Volgere le spalle al futuro
- V. La soggettività delle donne: politica delle differenze
- Storia e simbologia dell'albero
- VI. Temi della democrazia economica
- VII. Le parole della politica
- VIII. I nuovi confini della sinistra in Europa
- IX. Democrazia e comunicazione
- X. I giovani e la sinistra: chi siamo e cosa vogliamo

Volume rilegato, 400 pagine in carta patinata, sovraccoperta a colori, oltre 350 illustrazioni a colori e in bianco e nero.  
L'almanacco sarà spedito ai sottoscrittori "Per la politica pulita" ed è in vendita presso le federazioni del Pds, le feste de l'Unità e la libreria Rinascita di Roma.

### collaboratori

Laura Balbo  
Roberto Barzanti  
Antonio Bernardi  
Maria Luisa Boccia  
Gianni Borgna  
Giancarlo Bosetti  
Gloria Buffo  
Alberto Cadioli  
Patrizia Carraro  
Ugo Casiraghi  
Stefania Chinzari  
Alberto Crespi  
Anna Maria Crispino  
Giancarlo Codrignani  
Francesca Colli  
Tito Cortese  
Gianni Cuperio  
Maria Rosa Cutrufelli  
Massimo De Angelis  
Piero De Chiara  
Stefano Di Michele  
Alfonso Maria Di Nola  
Franco Granatiero  
Bruno Gravagnuolo  
Mariangela Gritta Grainer  
Annunziata Guadagni  
Claudia Mancina  
Alessandra Mecozzi  
Enrico Menduni  
Umberto Minopoli  
Roberto Monteforte  
Roberto Morrione  
Fabio Mussi  
Domenico Mario Nuti  
Renato Pallavicini

### Laura Pennacchi

Giulia Rodano  
Marisa Rodano  
Enzo Roggi  
Anna Rossi-Doria  
Giuseppe Santaniello  
Bia Sarasini  
Teresa Savini  
Aggeo Savioli  
Ettore Scola  
Alba Solaro  
Paolo Soldini  
Rubens Tedeschi  
Nicola Tranfaglia  
Mario Tronti  
Bruno Ugolini  
Giuseppe Vacca  
Vincenzo Vita  
Renato Zangheri  
Antonio Zollo

### interviste a:

Remo Bodei  
Umberto Ceroni  
Eugenio Garin  
Francesca Izzo  
Giorgio Napolitano  
Achille Occhetto  
Bruno Trentin  
Livia Turco

### servizi fotografici

Gianni Berengo Gardin  
Luciano D'Alessandro  
Tano D'Amico  
Gabriella Mercadini

